

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Le imprese di cui al comma precedente possono ricorrere alle misure previste in coerenza con le specifiche finalità stabilite nei singoli provvedimenti di incentivazione.

**58. 9.** (ex 54. 9.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente articolo:*

ART. 58-bis.

*(Estensione degli incentivi pubblici al comparto del terziario non distributivo).*

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese di terziario non distributivo delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, nel definire i contenuti del decreto tiene prioritariamente conto delle attività a maggiore impatto sull'utenza.

**58. 01.** (ex 54. 1.) Chiusoli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 58. 02  
DEL GOVERNO

*Sostituire le parole: possono assumere con la seguente: assumono.*

**0. 58. 02. 1.** Bonato, Giordano, Cangemi.

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

ART. 58-bis.

A seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1999 per l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale o di gruppi di imprese, i datori di lavoro interessati possono assumere l'onere contributivo della prosecuzione volontaria richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAl) dai lavoratori in possesso di almeno 28 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria o in gestioni sostitutive della stessa e di 50 anni di età, con decorrenza dalla data di cessazione del godimento del trattamento di mobilità eventualmente spettante e fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'INPS e l'INPDAl adottano il provvedimento di autorizzazione entro trenta giorni dalla istanza del lavoratore, alla quale deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro con la quale quest'ultimo si impegna al pagamento dei contributi. Il datore di lavoro che non adempie al predetto obbligo contributivo è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 22 dicembre 1997, n. 449.

**58. 02.** Governo.  
(A.C. 5267 - sezione 37)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 59.

*(Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, » sono sostituite dalle seguenti: « per le imprese operanti nei territori di cui alle zone 92, 3a del Trattato istitutivo dell'Unione europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico, »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nei luoghi di lavoro, può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere inferiore a quattro mesi né superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. A richiesta dell'interessato, il termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi di particolare complessità o obiettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero quando specifiche circostanze, non imputabili al richiedente, abbiano determinato un ritardo nella regolarizzazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.

2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma 2-bis estingue i

reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma 2-bis non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e 2-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà »;

c) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla metà della differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale »;

d) i commi da 3-bis a 3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

« 3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1,

relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma 3-*sexies* per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.

3-*ter*. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-*bis* e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3-*quater*. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma 3-*bis* non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.

3-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quater* e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di

cui al comma 3-*bis*, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.

3-*sexies*. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione, ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile.»;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento.»;

f) il comma 6-*bis* è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64" sono aggiunte le seguenti: "ed in quelli individuati ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1997 n. 196, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico".

**59. 1.** (ex 55. 14). Fioroni, Casinelli, Schietroma, Testa, Michelangeli, Conte.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico".

**59. 2.** (ex 55. 13). Casinelli, Cerulli Irelli, Alveti, Schietroma, Michelangeli, Alveti, Testa.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di quello dell'edilizia.*

**59. 3.** (ex 55. 55). Gardiol.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a quattro mesi né.*

**59. 4.** (ex 55. 41). Strambi, Cordoni, Gardiol, Lombardi, Bastianoni.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: un giorno.*

**59. 5.** Malavenda.

*Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: cento giorni.*

**59. 6.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

\* **59. 7.** (ex 55. 15). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il terzo periodo.*

\* **59. 8.** (ex 55. 42). Bastianoni, Lombardi, Gardiol, Cordoni, Strambi, Acierno.

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un giorno.*

**59. 9.** Malavenda.

*Seguono altri 146 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 148 giorni.*

**59. 10.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: due.*

**59. 11.** Malavenda.

*Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, lettera b), quarto periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquantuno.*

**59. 12.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo i casi in cui gli inadempimenti del datore di lavoro abbiano provocato infortuni sul lavoro ovvero causato malattie;*

*Conseguentemente, alla fine del capoverso, aggiungere le parole: , ad eccezione sempre dei casi in cui gli inadempimenti del datore di lavoro abbiano provocato infortuni sul lavoro ovvero causato malattie.*

**59. 13.** (ex 55. 19). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quarter, sopprimere il secondo periodo.*

**59. 14.** (ex 55. 28). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quarter, secondo periodo, sopprimere le parole: ma che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente articolo.*

**59. 15.** (ex 55. 16). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quarter, secondo periodo, dopo le parole: ma che risulta comunque congruo aggiungere le seguenti: dal competente organo di vigilanza.*

**59. 16.** (ex 55. 17). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al primo comma, lettera b), capoverso 2-quarter, secondo periodo, sostituire le parole: sono ridotte alla metà con le parole: sono ridotte ad un decimo.*

**59. 17.** (ex 55. 65). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* **59. 18.** (ex 55. 101). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* **59. 19.** (ex 55. 83). Mazzocchi.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il numero dei lavoratori aggiungere le seguenti: non agricoli.*

**59. 20.** (ex 55. 92). Santori, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: metà della;*

*Conseguentemente dopo le parole: ai lavoratori cessati aggiungere le seguenti: per tutto il periodo considerato.*

**59. 21.** (ex 55. 40). Strambi, Gardiol, Acierno, Bastianoni, Lombardi, Cordoni.

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole:* ai lavoratori cessati, *aggiungere le seguenti:* per causa dipendente dal datore di lavoro e non sostituiti.

\* **59. 22.** (ex 55. 8). Prestigiacomò.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole:* ai lavoratori cessati aggiungere le seguenti: per causa dipendente dal datore di lavoro e non sostituiti.

\* **59. 23.** (ex 55. 58). Alemanno.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quarter sostituire l'ultimo periodo:* Le dichiarazioni costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**59. 24.** (ex 55. 66). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-quarter sostituire l'ultimo periodo:* Le dichiarazioni costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**59. 24.** (ex 55. 66). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 3-sexies, con il seguente:*

3-sexies. — In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, l'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo principale e previa ade-

sione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede per il passato nella misura massima del 50 per cento dei contributi dovuti mediante opzione tra il pagamento in un'unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il futuro ed entro un periodo non superiore a 5 anni, con il progressivo allineamento degli obblighi contributivi, mediante incremento per quote annuali costanti dei contributi dovuti e relativi alla differenza tra il 50 per cento definito alla data di stipula degli accordi di riallineamento e l'ammontare finale previsto dalle norme vigenti. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione, ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**59. 25.** (ex 55. 68). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, dopo le parole:* singoli lavoratori interessati *aggiungere le seguenti:* in quel momento in forza all'azienda;

*Conseguentemente, sopprimere la lettera f); al comma 3, sostituire le parole:* dodici mesi *con le parole:* trentasei mesi.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.**

**59. 26.** (ex 55. 54). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, dopo le parole: singoli lavoratori interessati aggiungere la frase in quel momento in forza all'azienda.*

\* **59. 27.** (ex 55. 67, 55. 62 e 55. 74). Bono, Armani, Alemanno, Alberto Giorggetti, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, dopo le parole: singoli lavoratori interessati, aggiungere le seguenti: in quel momento in forza all'azienda.*

\* **59. 28.** (ex 55. 99). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore. con le seguenti: forfettaria pari.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**59. 29.** (ex 55. 84). Mazzocchi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la cifra: 25 con la seguente: 126.*

**59. 30.** Malavenda.

*Seguono altri 98 emendamenti dell'on. Malavenda recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la cifra: 25 con la cifra: 50.*

**59. 31.** (ex 55. 26). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la cifra: 25 con la seguente: 26.*

**59. 32.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 40 rate trimestrali con le seguenti: 450 rate settimanali.*

**59. 34.** Malavenda.

*Seguono altri 398 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 40 rate trimestrali con le seguenti: 50 rate settimanali.*

**59. 33.** Malavenda.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire la parola: 40 con la parola: 20.*

**59. 35.** (ex 55. 27). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le prestazioni relative nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività nei periodi precedenti l'accordo di recepimento, sono garantite ai livelli massimi previsti dalla normativa in vigore, a prescindere dall'entità dei contributi versati.*

#### **Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista da nn. 1 a 9.**

**59. 36** (ex 55. 25). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, terzo periodo, dopo le parole: Le relative prestazioni aggiungere la seguente: previdenziali.*

**59. 37.** (ex 55. 18). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, quarto periodo, dopo le parole: ovvero di ogni altra sanzione inserire la seguente: penale.*

\* **59. 38.** (ex 55. 81). Mazzocchi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, quarto periodo, dopo le parole: ovvero di ogni altra sanzione, aggiungere la seguente: penale, .*

\* **59. 39.** (ex 55. 102). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.*

**59. 40.** (ex 55. 38). Paolo Rubino.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, aggiungere alla fine il seguente periodo: L'imprenditore che ha sottoscritto l'accordo di riallineamento è tenuto a garantire i livelli occupazionali esistenti all'atto della sottoscrizione dell'accordo per un periodo non inferiore a 10 anni.*

**59. 41.** (ex 55. 29). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere infine i seguenti capoversi:*

*3-septies.* Le imprese che aderiscono ai contratti di riallineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo 55-bis sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa.

*3-octies.* Le imprese di cui al comma 3-septies godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**59. 42.** (ex 55. 3, 55. 69 e 55. 79). Pezzoli, Fei, Bono.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine i seguenti capoversi:*

*3-septies.* Le imprese che aderiscono ai contratti di riallineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo 55-bis sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa".

*3-octies.* Le imprese di cui al comma 3-septies godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione.

#### **Seguono compensazioni Gruppo Forza Italia.**

**59. 43.** (ex 55. 10 e 55. 89). Stradella, Radice, Guidi.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine i seguenti capoversi:*

*3-septies.* Le imprese che aderiscono ai contratti di riallineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo 55-*bis* sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa.

*3-octies.* Le imprese di cui al comma 3-*septies* godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**59. 44.** (ex 55. 47 e 55. 50). Ciapusci, Apolloni.

*Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere le parole da: nei territori diversi fino alla fine.*

**59. 46.** (ex 55. 24). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

\* **59. 47.** (ex 55. 7, 55, 11, 55, 88, e 55, 93). Prestigiacomo, Stradella, Radice, Guidi, Sartori, Scarlitti, de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

\* **59. 48.** (ex 55. 57, 55. 63, 55. 1, 55. 70, 55, 71, 55. 75, 55. 78 e 55. 85). Alemanno, Mazzocchi, Pezzoli, Fei, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Pampo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

\* **59. 49.** (ex 55. 48 e 55. 53). Ciapusci, Apolloni.

*Sopprimere il comma 3.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista nn. da 1 al 9.**

**59. 50.** (ex 55. 23). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

*Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trentasei mesi.*

**59. 51.** (ex 55. 72, 55. 61). Bono, Armani, Alemanno.

*Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi per le aziende con oltre 50 dipendenti e trentasei mesi per quelle aventi meno di 50 dipendenti.*

**59. 52.** (ex 55. 76). Pampo.

*Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**59. 53.** (ex 55. 100). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

*Al comma 3, sostituire le parole: dodice mesi con le seguenti: ottantuno giorni.*

**59. 54.** Malavenda.

*Seguono altri 217 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: trecento giorni.*

**59. 55.** Malavenda.

*Al comma 3, sostituire la parola: quelli con le seguenti: la sottoscrizione dei verbali.*

**59. 56.** (ex 55. 94). Santori, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

**59. 57.** (ex 55. 39). Paolo Rubino.

*Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, sottoscritti dai datori di lavoro interessati, depositati ai competenti uffici provinciali del lavoro e alle sedi provinciali dell'INPS entro il 31 dicembre 1998, sono comunque validi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma I, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.*

**59. 58.** (ex 55. 95). Santori, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Gli interventi definiti ai sensi della presente legge per l'emersione del

lavoro irregolare sono disposti per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima. I limiti temporali previsti per i contratti di riallineamento retributivo dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 giugno 1997, n. 196, sono prorogati di ulteriori trentasei mesi.

\* **59. 59.** (ex 55. 87 e 55. 12). Guidi, Stradella, Radice.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Gli interventi definiti ai sensi della presente legge per l'emersione del lavoro irregolare sono disposti per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima. I limiti temporali previsti per i contratti di riallineamento retributivo dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 giugno 1997, n. 196, sono prorogati di ulteriori trentasei mesi.

\* **59. 60.** (ex 55. 73, 55. 2, 55. 77 ). Pezzoli, Fei, Bono, Mazzocchi, Pampo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Gli interventi definiti ai sensi della presente legge per l'emersione del lavoro irregolare sono disposti per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima. I limiti temporali previsti per i contratti di riallineamento retributivo dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 giugno 1997, n. 196, sono prorogati di ulteriori trentasei mesi.

\* **59. 61.** (ex 55. 49 e 55. 52). Ciapusci, Apolloni.

**(Votazione dell'articolo 59).**

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

**ART. 59-bis.**

1. Le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono costituire, su una base territoriale definita, piani per l'emersione, con l'obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per l'emersione del lavoro irregolare. I piani territoriali per l'emersione possono integrare le Iniziative della programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 662.

2. Le imprese ed i datori di lavoro che aderiscono ai piani per l'emersione usufruiscono per il periodo del progetto di emersione, dei benefici previsti dai contratti di riallineamento.

3. I soggetti che partecipino ai piani possono accedere ad ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, tra i quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, costituiti con collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle aziende per lo sviluppo locale”.

\* **59. 01.** (ex 55. 07 e 55. 06). Apolloni, Ciapusci.

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

**ART 59-bis.**

1. Le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono costituire, su una base territoriale definita, piani per l'emersione, con l'obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per l'emersione del lavoro irregolare. I piani territoriali per l'emersione possono integrare le iniziative della programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 662.

2. Le imprese ed i datori di lavoro che aderiscono ai piani per l'emersione usufruiscono per il periodo del progetto di emersione, dei benefici previsti dai contratti di riallineamento.

3. I soggetti che partecipino ai piani possono accedere ad ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, tra i quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, costituiti con collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle agenzie per lo sviluppo locale”.

\* **59. 02.** (ex 55. 01, 55. 08, 55. 09). Mazzocchi, Pezzoli, Fei, Bono, Pampo.

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

**ART. 59-bis.**

1. Le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono costituire, su una base territoriale definita, piani per l'emersione, con l'obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per l'emersione del lavoro irregolare. I piani territoriali per l'emersione possono integrare le iniziative della programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 662.

2. Le imprese ed i datori di lavoro che aderiscono ai piani per l'emersione usufruiscono per il periodo del progetto di emersione, dei benefici previsti dai contratti di riallineamento.

3. I soggetti che partecipino ai piani possono accedere ad ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, tra i quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, costituiti con collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle agenzie per lo sviluppo locale”.

\* **59. 03.** (ex 55. 02 e 55. 012). Stradella, Radice, Guidi.

*Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:*

ART. 59-bis.

Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia. Al relativo onere valutato in lire 35 miliardi per il 1999 e in lire 60 miliardi per gli anni successivi si provvede con riduzione dello stanziamento Tabella C, Ministero del tesoro, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972.

**59. 0 10.** La Commissione.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;  
2000: — 500;  
2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;  
2000: — 50;  
2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;  
2000: — 100;  
2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;  
2000: — 1.250;  
2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « so-

cietà di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi*

*iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28

maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previden-

ziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

##### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).*

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista*

dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).*

**Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.*

**Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.**

*Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:*

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

*Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**